

BGer 5A_962/2022 vom 19. Dezember 2022

Bundesgericht, 2022-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_962_2022

FR: TF 5A_962/2022 du 19 décembre 2022

IT: TF 5A_962/2022 del 19 dicembre 2022

Erwägungen

E. 1

Nel quadro delle esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dal Comune di X._____ e dalla B._____ SA (facenti parte del gruppo 4) nei confronti di A.A._____, in data 13 luglio 2022 l'Ufficio di esecuzione di Locarno (UE) ha proceduto al pignoramento della quota ereditaria di 1/6 dell'escusso nella comunione fu C.A._____ (i cui attivi comprendono in particolare il fondo xxx RFD di X._____), stimandone il valore in fr. 102'906.--, e ha accertato che l'escusso non possiede altri beni da pignorare. Il pignoramento è stato verbalizzato il 12 agosto 2022 e notificato all'escusso il 23 agosto 2022.

Con sentenza 21 novembre 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso presentato in data 2 settembre 2022 dall'escusso. La Corte cantonale ha in particolare osservato che il ricorrente non poteva più rimettere in discussione le pretese dei creditori pignoranti (che egli avrebbe potuto contestare nelle procedure di rigetto dell'opposizione, ormai terminate con sentenze definitive), che le critiche relative al reddito e al conto presso la banca D._____ erano senza oggetto (dato che l'UE non li aveva pignorati), che le decisioni sui ricorsi interposti dall'escusso in merito ai gruppi 1, 2 e 3 erano già state emesse ed erano definitive, e che per il resto il gravame non conteneva una sufficiente motivazione.

E. 2

Con ricorso 12 dicembre 2022 A.A._____ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale decisione, di " ritirare e annullare tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 12.08.2022, anche le operazioni fatte all'Ufficio dei registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla Banca D._____ e ai coeredi " e di dispensarlo dal pagamento di spese per il suo rimedio. Il ricorrente ha anche chiesto di conferire " l'effetto sospensivo delle procedure: gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3 e la presente gruppo 4".

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3.1

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la

violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

E. 3.2

Nel gravame all'esame il ricorrente contesta il verbale di pignoramento 12 agosto 2022 e "il verbale interno delle operazioni di pignoramento 12.05.2021", a suo dire fondati su elementi errati, ciò che "vale anche per [...] le decisioni dei gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3". Ribadisce "il contenuto del [suo] ricorso 02.09.2022 inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello", affermando in particolare di non aver "mai avuto libera disposizione sui diritti ereditari" e di necessitare dei beni pignorati (ossia del "denaro o altro della Banca D. _____" e del "reddito e quote ereditarie") per il suo sostentamento. Sostiene infine di non aver potuto visionare l'incarto completo del procedimento e chiede di "ponderare nel limite del possibile l'eccessivo formalismo".

E. 3.3

Tali argomenti ricorsuali si esauriscono però in un'apodittica e generica contestazione di quanto stabilito dai Giudici cantonali. Privo di un serio confronto con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata, il ricorso disattende l' art. 42 cpv. 2 LTF .

Il semplice accenno alla violazione del diritto di essere sentito (v. art. 29 cpv. 2 Cost.) e del divieto del formalismo eccessivo (v. art. 29 cpv. 1 Cost.) non può peraltro soddisfare le severe esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 4

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 19 dicembre 2022

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.